

*Macedo*

ASSOCIAZIONE FRA I DIPENDENTI  
DELLA CASSA DI RISPARMIO  
DELLA PROVINCIA DI MACERATA

**statuto  
sociale**

## Art. 1

Tra i dipendenti della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata è costituita un'Associazione, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, che assume la denominazione di: "Associazione fra i dipendenti ed ex dipendenti della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata".

Essa ha sede legale presso i locali della Direzione Generale della Cassa di Risparmio medesima, in Macerata, Corso della Repubblica Italiana, n. 38.

## Art. 2

Scopi dell'Associazione sono:

- a) - promuovere ed alimentare concretamente la solidarietà umana fra tutti gli iscritti all'Associazione;
- b) - promuovere iniziative a carattere culturale, artistico, economico, ricreativo e sportivo tra gli iscritti all'Associazione, sia in servizio sia in quiescenza e fra i loro famigliari;
- c) - promuovere, eventualmente in collaborazione con l'Amministrazione dell'Istituto, corsi di aggiornamento tecnico e professionale di tutto il personale dipendente;
- d) - elargire sovvenzioni agli iscritti dell'Associazione mediante la costituzione di un "fondo di solidarietà" disciplinato dalle norme del regolamento allegato.



### Art. 3

Possono far parte dell'Associazione tutti i dipendenti assunti con rapporto continuativo dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata che sottoscrivono il modulo di domanda contenente la dichiarazione di piena accettazione dello Statuto Sociale e l'impegno di versare, mediante trattenuta mensile sugli emolumenti, per la durata del rapporto d'impiego, le quote sociali fissate dal Consiglio Direttivo.

I soci posti in quiescenza possono continuare ad essere iscritti all'Associazione impegnandosi al versamento del 50% della quota sociale.

L'ex dipendente, con un minimo di 5 anni di iscrizione all'Associazione, su espressa richiesta scritta, può continuare a rimanere iscritto all'Associazione, impegnandosi al versamento dell'intera quota sociale.

Il Consiglio direttivo può inoltre accettare le domande di adesione all'Associazione di dipendenti di altri Istituti di Credito o Enti pubblici e privati, in contropartita di analoghe concessioni effettuate in favore di dipendenti della Cassa. I Soci così acquisiti non avranno in alcun caso diritto di voto.

### Art. 4

I Soci hanno il dovere di uniformarsi alle norme di una corretta convivenza, a quanto sancito dallo Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Nei confronti del Socio inadempiente possono essere proposti al Consiglio Direttivo, da parte del Collegio dei Probiviri, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) - richiamo verbale o scritto;
- b) - sospensione per un periodo non superiore a un anno;
- c) - radiazione.

#### Art. 5

La qualifica di Socio cessa:

- a) - per dimissioni scritte;
- b) - per la perdita della qualifica di dipendente, salvo quanto previsto dall'art. 3;
- c) - per radiazione adottata all'unanimità dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi, su proposta del Collegio dei Probiviri.

#### Art. 6

Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea generale degli iscritti;
- b) - il Consiglio Direttivo;
- c) - il Presidente;
- d) - il Collegio Sindacale;
- e) - il Collegio dei Probiviri.

#### Art. 7

L'Assemblea generale:

- a) - delibera sulle modifiche dello Statuto Sociale;

- b) - esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza interessanti l'Associazione;
- c) - approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- d) - elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri;
- e) - delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

#### Art. 8

L'Assemblea generale si riunisce, in sede ordinaria, una volta all'anno entro il 30 aprile, nel giorno stabilito dal Consiglio.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria in qualsiasi momento, per iniziativa del Consiglio o su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 degli iscritti, entro un mese dalla data della richiesta.

#### Art. 9

L'Assemblea generale è convocata mediante comunicazione scritta da farsi ai Soci almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione. Detta comunicazione dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, data e ora sia della prima sia della seconda convocazione, nel caso che la prima vada deserta.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 10

I Soci possono partecipare all'Assemblea personalmente o mediante delega rilasciata ad altro socio. Le deleghe devono essere firmate e conservate in atti. Ogni socio ha diritto ad un voto in proprio ed ad un voto per ogni delega ricevuta, fino ad un massimo di tre deleghe.

#### Art. 11

L'Assemblea generale, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza personale o per delega della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo, con la presenza personale o per delega di almeno il 20% dei soci.

#### Art. 12

Le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei votanti e sono obbligatorie anche per l'associato assente o dissenziente.

Le deliberazioni saranno, di regola, prese con voto scritto e segreto; l'Assemblea potrà, peraltro, decidere per la votazione per appello nominale o per acclamazione.

Le deliberazioni su questioni relative a modifiche dello Statuto o scioglimento dell'Associazione, debbono essere prese con voto scritto e segreto, con l'intervento di almeno la metà dei soci, anche in seconda convocazione. Esse sono valide col voto favorevole della maggioranza dei votanti; in questi casi non è consentita la delega.

E' ammessa a tutti gli effetti la votazione diretta per corrispondenza, purchè le lettere o i telegrammi esprimanti il voto giungano entro e non oltre il momento in cui viene chiusa la votazione in sede di assemblea.

#### Art. 13

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea generale con le norme di cui all'art. 12. In caso di parità di voti vengono applicati, nell'ordine, i seguenti criteri:

- viene confermato il Consigliere uscente;
- viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
- viene eletto il maggiore di età.

Il Consiglio Direttivo, i cui componenti possono essere eletti solo se iscritti all'Associazione da almeno un anno, dura in carica un triennio.

Esso è composto di n. 13 membri di cui:

- 8 nominati fra il personale della Direzione Generale, Sede di Macerata e Filiali dipendenti;
- 5 nominati fra il personale delle Sedi foranee e filiali dipendenti in ragione di uno per ciascuna circoscrizione.

In caso di trasferimento di un membro dalla circoscrizione in rappresentanz della quale è stato eletto, lo stesso sarà dichiarato decaduto dalla carica.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, concesso per casi particolari con delibera del Consiglio.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, si rendano vacanti dei posti nel Consiglio Direttivo, vengono chiamati



a ricoprirli, fino alle nuove elezioni, altri soci che, nell'ordine, abbiano ottenuto in quelle precedenti il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo costituisce l'organo responsabile dell'Associazione.

Il Consiglio, quando ragioni di opportunità lo richiedano, può delegare uno o più membri a rappresentarlo.

#### Art. 14

Il Consiglio Direttivo:

- a) - nomina, nel proprio seno, il Presidente, il Vicepresidente, un Segretario, un Vicesegretario, un Tesoriere ed un Contabile;
- b) - delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci ai sensi dell'Art. 3, sulle dimissioni presentate dai soci, ai sensi dell'art. 5, lettera a), sui provvedimenti disciplinari proposti dal Collegio dei Probiviri;
- c) - promuove iniziative ed attua i provvedimenti diretti a conseguire i fini dell'Associazione, adottando le relative deliberazioni;
- d) - ha la facoltà di concedere ai soci, in casi di particolare necessità, un prestito di importo e durata stabiliti nel regolamento. Può inoltre concedere ai Soci erogazioni, a titolo gratuito, in casi di estrema e comprovata necessità, per l'importo fissato dall'allegato regolamento;
- e) - attua le delibere dell'Assemblea generale;
- f) - compila i bilanci;
- g) - sottopone all'Assemblea le eventuali modifiche statu-



tarie;

- h) - provvede a tenere al corrente i soci della attività svolta mediante un periodico.

#### Art. 15

I Consiglieri sono convocati con avviso da spedirsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta, a mezzo telefono, dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio, per le quali non sono ammesse deleghe, sono valide con la presenza di almeno 8 componenti; le deliberazioni debbono essere adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 16

Il Presidente ha la firma sociale; presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; rappresenta l'Associazione nei rapporti interni e con i terzi anche in giudizio in ogni grado di giurisdizione. Dà esecuzione alle deliberazioni della Assemblea generale e del Consiglio Direttivo; sorveglia tutta l'attività dell'Associazione; adempie agli incarichi che gli vengono affidati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo; adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni riservate al Consiglio stesso, riferendone alla prima riunione per la ratifica.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, con uguali poteri.

In caso di assenza o di impedimento anche del Vicepresidente, uguali poteri vengono esercitati congiuntamente dal Segretario e dal Consigliere appositamente delegato dal Consiglio.

#### Art. 17

Il Collegio Sindacale, eletto dall'Assemblea generale dei Soci, dura in carica tre anni ed è composto di 5 membri, di cui tre effettivi e due supplenti: tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, concesso per casi particolari con delibera del Consiglio.

Il Presidente viene eletto fra i membri effettivi dai cinque componenti del Collegio stesso.

I componenti del Collegio Sindacale possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo ed hanno il compito di controllare ed accertare le regolarità amministrative dell'Associazione.

#### Art. 18

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, nominati dall'Assemblea dei Soci, a scrutinio segreto, per la durata di tre anni; tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, concesso per casi particolari con delibera del Consiglio.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di vigilare sul buon nome dell'Associazione, dirimendo inappellabilmente e senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio

del contraddittorio, tutte le controversie che insorgessero tra i soci e delle quali sia investito su richiesta di uno degli interessati nonchè di quelle che insorgessero tra i soci e gli altri Organi Sociali.

Il Collegio dei Proviviri ha inoltre il compito di proporre al Consiglio Direttivo i provvedimenti disciplinari a carico dei soci, con deliberazione motivata.

#### Art. 19

L'esercizio sociale si chiude con il 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 20

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle contribuzioni degli iscritti, da ogni altro versamento del Personale dell'Istituto, dalle erogazioni della Cassa o di altri Enti o persone, nonchè da attrezzature, arredi e quanto acquistato con i fondi sociali.

L'Associazione ha durata illimitata; in caso di scioglimento o di liquidazione, il capitale che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Associazione, deve essere destinato ad opere di assistenza a vantaggio del Personale dipendente della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata.

#### Art. 21

Una volta all'anno verrà reso noto e presentato all'Assemblea, per la discussione e l'approvazione, il bilancio consuntivo dei fondi amministrati con le necessarie documentazioni.

Tale bilancio verrà lasciato in visione ai soci per almeno una settimana prima della riunione dell'Assemblea.

#### Art. 22

L'Associazione può essere sciolta per delibera dei soci, da prendere a norma dell'art. 12. In tal caso, i soci delibereranno, riuniti in Assemblea Generale, sulla nomina dei liquidatori e sulla destinazione del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 20.

#### Art. 23

Il presente Statuto sostituisce quello approvato dall'Assemblea dei Soci in data 23 marzo 1968 ed entrerà in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei Soci.



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL "FONDO DI SOLIDARIETA'"  
COSTITUITO FRA I DIPENDENTI DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLA  
PROVINCIA DI MACERATA

Art. 1

Fra i dipendenti della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata è costituito un Fondo per la mutua assistenza, che assume la denominazione "FONDO DI SOLIDARIETA'".

Art. 2

Scopo del Fondo è quello di sovvenzionare gli iscritti all'Associazione Dipendenti che si trovino in particolari, eccezionali e comprovate difficoltà mediante prestiti a media scadenza.

Tali prestiti verranno erogati dal Consiglio Direttivo utilizzando:

- la percentuale delle quote sociali dell'Associazione stabilita dall'Assemblea dei Soci;
- i contributi erogati dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata;
- le donazioni, le offerte e le contribuzioni volontarie.

Art. 3

Gli organi del Fondo sono gli stessi dell'Associazione Dipendenti.

#### Art. 4

Si intendono iscritti al Fondo gli appartenenti all'Associazione Dipendenti.

Non possono avvalersi del Fondo:

- coloro che non hanno almeno un anno di anzianità d'iscrizione all'Associazione Dipendenti;
- coloro che, per qualsiasi motivo, siano cessati dal servizio presso la Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata o che, pur restando in servizio, abbiano perduto il diritto ad una qualsiasi liquidazione, salvo quanto previsto dai successivi artt. 5 e 7.

Il Consiglio Direttivo può accogliere, a suo insindacabile giudizio, eventuali loro richieste, comprese quelle dei titolari di pensione diretta o di reversibilità.

#### IMPIEGHI

#### Art. 5

I capitali del Fondo sono impiegati nei modi seguenti:

- 1) - in prestiti a coloro che ne fanno richiesta purchè si trovino nelle condizioni previste. Tali prestiti debbono essere rimborsati nel periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi, senza corresponsione di interessi o commissioni;
- 2) - in depositi presso la Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata;
- 3) - in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato

o in altre forme deliberate dall'Assemblea.

L'ammontare di ogni singolo prestito non potrà superare l'importo di L. 2.000.000. Tuttavia, tale limite potrà essere superato, in via del tutto eccezionale, a maggioranza di 2/3 di voti del Consiglio Direttivo, fino ad un massimo di L. 5.000.000.

Il Consiglio Direttivo, ad unanimità di voti, sentito il Collegio Sindacale e tenuto conto della svalutazione monetaria può modificare gli importi previsti dal presente regolamento.

#### Art. 6

I prestiti vengono concessi contro rilascio di dichiarazione per i dipendenti in servizio con la quale il beneficiario si impegna a far trattenere dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata quote mensili sulla propria retribuzione e l'eventuale saldo su qualsiasi liquidazione ad esso dovuta dalla Cassa medesima, o pagabile per il suo tramite; per i pensionati contro rilascio di dichiarazione fidejussoria di un familiare o altro nominativo di gradimento del Consiglio Direttivo.

#### Art. 7

In casi eccezionalissimi, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, può decidere di concedere un contributo a fondo perduto nella misura massima di L. 2.000.000.=.

## RENDICONTO ED UTILI ANNUALI

### Art. 8

Il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto annuale e lo presenterà, per la discussione e relativa approvazione, all'Assemblea degli iscritti in conformità dell'art. 21 dello Statuto.

### Art. 9

Gli utili, costituiti dagli interessi sui depositi, sui titoli, su altre forme di investimento, andranno ad aumentare il patrimonio dell'Associazione.

**APPROVATO**  
**dall'assemblea straordinaria**  
**dei Soci in data 11-12-1982**



